

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"FUCINE COLLETTIVE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Fucine Collettive". Tale associazione è aperta alla partecipazione libera e volontaria di singoli artisti, cittadini e associazioni culturali di arti visive e arti applicate che si impegnano al rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore e a tal fine potrà essere richiesta l'iscrizione nel Registro Nazionale dell'Associazione.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede a Pistoia in c.so Gramsci, 151. Tale sede potrà essere trasferita in qualsiasi altra località con deliberazione del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme di legge e statutarie e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art. 12b del presente statuto.

ART. 4 - CARATTERISTICHE

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci. Sarà aperta a tutti: singoli artisti, letterati, intellettuali e uomini e donne che hanno maturato significative esperienze nel settore delle arti visive o in ogni ambito della cultura e delle arti, nonché ad altre associazioni culturali che hanno svolto e svolgono lavori, manifestazioni, esposizioni d'arte, di promozione sociale e artistica. A tutti viene riconosciuta e garantita pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

ART. 5 – SCOPI ISTITUZIONALI

Scopo dell'Associazione è quello di:

- promuovere le abilità tecnico-professionali e i saperi artistici, proponendosi come risorsa collettiva a disposizione della comunità per favorire la conoscenza dei vari linguaggi dell'arte nelle varie forme espressive: arti visive e multimediali (fotografia, grafica, video, cinema), design, architettura, arti applicate e artigianato
- promuovere il patrimonio culturale e incoraggiare ogni forma di attività artistica, organizzando attività legate al mondo delle arti visive, delle arti applicate, dell'architettura e del design
- incoraggiare lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore delle arti con altre associazioni o altri soggetti che manifestino interesse in questi ambiti.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà:

- svolgere attività didattica, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, concorsi
- organizzare incontri, convegni, eventi, mostre, mostre itineranti, anche con l'apporto di soggetti esterni all'associazione

- pubblicare per i soci riviste, newsletter, atti di convegni, materiali audio e video
- partecipare ad iniziative di istituzioni e enti pubblici e privati in linea con l'oggetto e l'attività dell'associazione
- svolgere attività marginali di tipo economico che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale
- organizzare ogni altra attività o iniziativa connessa, collegata e conseguente alle suddette finalità associative

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente dall'Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

L'attività da questi esercitata non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione eventuali spese sostenute o compensi effettivi per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, nell'espletamento di tali attività, può avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate. L'associazione potrà inoltre associarsi con altri comitati o associazioni aventi oggetto sociale analogo o affine per ottenere il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 6 – SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

-Soci Fondatori: sono soci Fondatori i soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

-Soci Ordinari: sono soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa. Le persone giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

-Soci Sostenitori: sono soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, mediante la propria attività o con donazioni di carattere ordinario o straordinario, intendono contribuire in maniera rilevante e continuativa a sostenere le iniziative e le finalità istituzionali dell'Associazione.

-Soci Onorari: sono soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che per particolari benemeritenze nel settore della cultura vengono ammessi all'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo. I soci Onorari sono esenti dal diritto di voto e dal versamento della quota ordinaria.

ART. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio ordinario o sostenitore è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato, con la quale il richiedente si impegna a osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per decesso oppure per mancato versamento della quota annuale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 8 – QUOTA ASSOCIATIVA

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa. L'entità della quota viene decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote potranno eventualmente differenziarsi per le diverse categorie dei Soci. Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie sono fissate con l'Atto Costitutivo. La quota non può essere trasmessa a terzi e viene sancito il divieto di rivalutazione della medesima. Le somme che i soci sostenitori verseranno ad

integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.

ART. 9 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi straordinari di persone, società, enti pubblici e privati
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione
- d) da entrate derivanti da sponsorizzazioni, bandi pubblici o convenzioni stipulate con enti pubblici o privati per la gestione delle iniziative previste dal presente Statuto

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà liquidato come indicato nell'Art. 16 del presente Statuto.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Assemblea dei Soci

Le cariche sociali sono esercitate a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione, comprovate da idonea documentazione.

ART. 11 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria, e rimane in carica come il Consiglio Direttivo per 1 anno, fino all'elezione di un nuovo Presidente. Compiti del Presidente:

- a) Il Presidente dirige l'associazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi dei soci e di terze parti;
- d) il Presidente è responsabile degli obblighi di sicurezza;
- f) il Presidente ha facoltà di delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà alla nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Viene eletto dal Consiglio Direttivo dopo ogni nuovo insediamento e resta in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 - Elezione, composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio

Direttivo elegge il Presidente dell'associazione e nomina il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona. A sua discrezione il Consiglio può attribuire specifiche deleghe per la migliore organizzazione e il coordinamento dell'attività sociale.

- Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, assumendone attribuzioni e responsabilità.
- Il Segretario ha il compito di: curare la tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; curare l'organizzazione e la documentazione delle attività dell'associazione; curare l'aggiornamento delle liste dei soci.
- Il Tesoriere ha il compito di: curare l'amministrazione del patrimonio dell'associazione; redigere il rendiconto di gestione e il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio Direttivo intenda affidargli.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 1 anno e sono rieleggibili. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene eletto il primo dei non eletti e resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono prese secondo le norme previste dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificato motivo decadranno automaticamente dal loro incarico ed ad essi, subentreranno nell'ordine i non eletti e questi dureranno in carica sino alla scadenza del quadriennio del consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio, il Consiglio potrà nominare ed avvalersi dell'opera di apposite commissioni, fissandone i relativi incarichi e durata.

12.2 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale, o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell'associazione.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

12.3 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- la gestione ordinaria dell'Associazione;
- deliberare sull'attività, sulle iniziative e sugli obiettivi dell'associazione, in adempimento delle direttive generali espresse dall'Assemblea e comunque in linea con gli scopi associativi;
- l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- convocare l'Assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione

- all'Assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- nominare eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero trasferire la sede sociale dell'Associazione.
- procedere ogni anno alla revisione e all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- deliberare sull'eventuale esclusione di soci

ART. 13 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure tramite mail. Nell'avviso di convocazione vanno indicati gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con i contributi associativi.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la programmazione dell'attività sociale dell'anno successivo;
- la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione.

13.2 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da due terzi degli iscritti all'Associazione nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria. L'assemblea straordinaria è valida: in prima convocazione quando sono presenti (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria, in prima o in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti.

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- il trasferimento della sede sociale;
- ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

13.3 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE. BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo deve preparare il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

ART. 15 – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei suoi componenti. In caso di scioglimento, la destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, ai sensi dell'Art. 3/190 della legge 662 del 23.12.96.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore in data 21 dicembre 2017 e sostituisce ogni precedente norma.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge vigenti.

Pistoia, 21 dicembre 2017

Francesca Pagliai

Lotte Breithaupt

Franca Brunetti